

Il Mondo del Cavaliere

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2017, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali *AIOC* è di Euro 35,00 (trentacinque), coloro che desiderano il talloncino annuale devono aggiungere Euro 5,00 per i residenti all'estero Euro 40,00 (quaranta) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna

<http://www.icocregister.org/>

e-mail: aioc.internazionale@gmail.com

IBAN: IT89F076010240000019936582

BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 7 aprile 2016 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2017 la somma di Euro 595,00 (cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di sforzarci per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano *Il Mondo del Cavaliere*, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eliminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d'Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l'introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l'autorità statale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell'ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

Sommario



In 1° di copertina:

La Casa Reale del Portogallo: da sin., S.A.R. l'Infante Dom Dinis, Duca di Oporto, S.A.R. l'Infanta Donna Maria Francesca Isabella, S.A.R. Donna Isabella Ines, Duchessa di Braganza, S.A.R. Dom Duarte, Duca di Braganza, S.A.R. l'Infante Dom Alfonso di Santa Maria, Principe di Beira, Duca di Barcelos.

In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.

Il fenomeno delle nuove rivendicazioni dinastiche ai passati troni europei. 67

A. Ferreira do Amaral

La successione nella Casa Reale del Portogallo. 68

A. Lembo

Gli Ordini Cavallereschi delle Dinastie già regnanti in Europa (I parte). 72

A.M. Garvey

La League of Mercy Britannica - anzi le due Leagues. 76

F. Atanasio

Emanuele Filiberto di Savoia, Vicerè di Sicilia. 83

Cronaca ed eventi. 85

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE.

In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente.

Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Il Mondo del Cavaliere

Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi

è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti

Segretario di Redazione: Maria Loredana Pinotti

Solo Abbonamento 2017 a *Il Mondo del Cavaliere* : Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere - c/c AIOC

Via Battisti, 3 - 40123 Bologna - BO

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icocregister.org/>

e-mail: aioc.internazionale@gmail.com

Il fenomeno delle nuove rivendicazioni dinastiche ai passati troni europei

Il cosiddetto pretendente al trono¹ è colui che avanza diritti a un trono abolito o occupato da altri. Nel corso della storia troviamo un elevato numero di pretendenti che hanno tentato di far valere i loro diritti ricorrendo alle armi, con intrighi di palazzo, oppure addirittura a vere guerre di successione, molte volte finite con conciliazioni dinastiche concluse per via matrimoniale. Con l'avvento delle repubbliche nel secolo passato la figura del pretendente diventa sempre più marginale, anche se vi sono stati casi importanti di brillante impegno politico, militare, patriottico, ma spesso nel rispetto dell'ordine costituito. Dai tempi dell'antico Egitto all'Europa del XX secolo, a causa di dispute sull'interpretazione delle leggi successorie o modifiche unilaterali delle stesse, si sono viste situazioni paradossali con molteplici pretendenti ad un medesimo trono, ma per la mancanza di una autorità suprema certa che possa dirimerle, tali dispute restano supportate solo dai loro partigiani che appoggiano o l'una o l'altra parte dei discendenti delle passate dinastie. Oggi in Europa ci sono 45 Stati dei quali solo 12 sono monarchie, e si può facilmente dimostrare che nella nostra epoca l'ideale monarchico è di fatto al tramonto. Nessuno si spinge a valutare l'evidente impreparazione ad un ruolo pubblico da parte di coloro che, discendendo dagli antichi sovrani del passato, vengono considerati i pretendenti di quelle



Il Duca di Braganza importante fautore dell'indipendenza di Timor-Est, ne ha ottenuto la nazionalità per gli alti e rilevanti servizi resi a quella Nazione mantenendo così relazioni con un popolo che fu parte dell'antico regno di Portogallo

monarchie che esistevano in un periodo variabile dai 70 agli oltre 150 anni fa; e in questo lasso di tempo valutate voi stessi quante generazioni di uomini si sono avvicinate ed hanno concluso il loro ciclo vitale sulla terra. L'idea monarchica ha affascinato sempre oltre coloro che l'hanno vissuta, anche i rappresentanti dei ceti dominanti ad essa legati che ne avevano goduto i privilegi, nonché coloro che hanno appreso nelle loro famiglie quegli ideali di fedeltà ed onore, ma anche i romantici, ed oggi i malati con bisogno compulsivo di ordini cavallereschi. Ci sono persone che invocano il diritto dinastico che sarebbe immutabile, ma una semplice constatazione della realtà fa vedere l'assurdità di una tale affermazione, perché dalla caduta di quelle monarchie i vari Capi della Dinastia, o hanno mutato la cittadinanza originaria, oppure effettuato una rinuncia di comodo per ritornare in Patria (come si può considerare valida una rinuncia ad un Paese che è solo una piccola parte omonima dell'originale più grande?), o adattato le leggi matrimoniali (non dobbiamo dimenticare che avevano come scopo il solo mantenimento dell'ordine internazionale fra le Nazioni e null'altro), o modificato il sistema successorio perché la linea maschile si estingueva. Sono stati cambiati gli statuti dei sistemi premiali, senza l'avvallo se ordini cattolici della Santa Sede, o se ordini di merito del governo della Nazione. Personalmente considero possibile la variazione delle leggi di Famiglia se vi è l'accordo di tutti membri dei discendenti della dinastia che la attua per adeguarsi ad una realtà contemporanea. I Capi delle passate dinastie oggi rappresentano solo il ricordo storico in una successione genealogica parentale più vicina all'ultimo sovrano e per questo non è qui ora la sede per discutere di diritto dinastico, oggi impraticabile dato il mutare dei tempi e delle situazioni politiche su cui si reggeva; sebbene alcuni parlino di una sovranità affievolita tutt'ora esistente, nella vita di tutti i giorni questi pretendenti conducono una esistenza privata ben lontana dall'esercizio del potere politico, anche se in alcuni casi li troviamo impegnati in doveri di rappresentanza dei loro antichi Paesi, e sempre più rari sono quelli che concretamente hanno il loro partito monarchico che svolge una seria attività, perché la maggioranza si limita all'elargizione dei propri sistemi premiali con una larghezza non comparabile ai tempi passati convogliando i supporters verso azioni di beneficenza. Come strano fenomeno assistiamo però in questi anni allo spuntare di nuovi cosiddetti pretendenti che contestano - dopo aver ubbidito per generazioni al pretendente storico - il Capo della Casa già Sovrana, asserendo che quella successione non sarebbe dovuta avvenire perché loro ne avrebbero maggiore diritto. Con la sola eccezione italiana (perché in Italia è vigente la legge 3 marzo 1951, n. 178 che proibisce ai cittadini italiani di concedere ed accettare onorificenze) in tutti gli altri casi, questi *neo* pretendenti hanno imparato che le persone vengono fidelizzate se sono concessi loro degli onori, e così vediamo rinascere tutti gli ordini cavallereschi della dinastia, anche quelli che non venivano più concessi durante il regno dei loro antenati.

¹ Dal latino *praetendere*, mettere innanzi, addurre ragioni, ritenere di aver diritto a qualcosa.

La successione nella Casa Reale del Portogallo

-NOTA DI PIER FELICE DEGLI UBERTI, PRESIDENT/CHAIRMAN DELL'INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY

Nel nostro tempo dove gli stati d'Europa sono quasi tutti retti in forma repubblicana e le monarchie rimangono una assoluta minoranza, in una situazione che rende possibile, ma complicata la tutela dei diritti storici dei discendenti titolari delle Case già Sovrane che governarono per secoli in Europa, assistiamo - creando confusione fra i non competenti - alla messa in discussione della titolarità dei diritti dinastici tradizionalmente riferiti al Capo di una Casa già Sovrana. Fortunatamente questo non accade sulla stampa specialistica ma su testate prive della valenza scientifica propria delle pubblicazioni dove scrivono gli studiosi del settore con specifica formazione accademica.

Uno di questi casi è quello di S.A.R. Dom Duarte di Braganza, duca di Braganza, indiscusso Capo della Real Casa di Portogallo che da sempre trova persone che per interessi personali, prendono a contestare il diritto e alla fine finiscono col distribuire (non sempre gratuitamente) i loro "ordini cavallereschi" ed in alcuni casi persino "titoli nobiliari". Facciamo presente che S.S. il Pontefice, la Real Casa d'Italia già dai tempi di S.M. Umberto II (S.A.R. Dom Duarte è anche Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata), tutte le Case Sovrane e già Sovrane d'Europa, nonché il Governo della Repubblica di Portogallo, tutte le Nazioni della CPLP (Comunidade da Língua Portuguesa) ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, riconoscono unicamente S.A.R. Dom Duarte di Braganza, Duca di Braganza come indiscusso Capo della

Real Casa e Famiglia di Portogallo, e tra l'altro il Pontefice Pio XII ne è stato il padrino di battesimo. Per chiarire maggiormente la posizione di Dom Duarte, pubblichiamo il recente studio di Augusto Ferreira do Amaral¹, famoso esperto delle leggi dinastiche portoghesi con lo scopo di essere utili a chi veramente voglia approfondire con documenti e senza secondi fini l'argomento. (La traduzione dal portoghese all'italiano e le note 2 e 3 sono di Roberto Vittorio Favero)



In alto, Augusto Ferreira do Amaral. Sopra, le LL.AA.RR. Dom Duarte Nuno e Donna Maria Francisca, duchi di Braganza

1 - LEGGE APPLICABILE

Al fine di conoscere chi sia il Capo della Casa Reale Portoghese, il successore dei Re di Portogallo, ovvero colui che, nel caso della restaurazione della Monarchia, sarà il Re, si ha da determinare prioritariamente quali siano le norme applicabili.

Queste devono essere le norme di diritto costituzionale che regolavano la materia immediatamente precedente l'instaurazione della Repubblica.

Saranno giuridicamente irrilevanti le posizioni prese dal Re (Dom Manuel II) durante l'esercizio delle sue funzioni allorquando queste contraddicano le norme vigenti sulla successione.

Già nel secolo XV il Re Dom Giovanni II (D. João II) al di là di tutto il potere che in quel momento disponeva, non fu capace di soddisfare il suo desiderio che gli succedesse un figlio illegittimo e dovette conformarsi a che gli venisse a succedere suo cugino D. Manuel I. Ciò perché non era ai Re di Portogallo che competesse stabilire le regole di successione, e molto meno le decisioni come questa, ma alla legge fondamentale, obiettivamente applicata e confermata per un atto simbolico di acclamazione.

¹ AUGUSTO FERREIRA DO AMARAL, 3° Barone de Oliveira Lima, è nato a Lisbona il 15 giugno 1942. È licenziato in Diritto presso la Facoltà di diritto dell'Università di Lisbona. Fu Segretario di Stato per l'Organizzazione Agraria del III Governo Costituzionale della Repubblica di Portogallo (1979), Ministro della Qualità della Vita del VII Governo Costituzionale (1981) e deputato dell'Assemblea della Repubblica, per Alleanza Democratica (1980-1983). Fu dirigente del Partito Popolare Monarchico. Fu ancora vocale del Consiglio della Nobiltà, presidente della Causa Monarchica e dirigente della Federazione delle Associazioni Reali. È socio effettivo del prestigioso Instituto Português de Heráldica membro della CIGH; autore di diverse pubblicazioni nell'area storica, genealogica ed araldica, che lo rendono un'autorità di carattere scientifico per queste materie.

Per la grande importanza storica, poi, che abbiano potuto avere i così detti “patto di Dover” e “patto di Parigi”, addivenuti fra D. Manuel II e l’allora Capo del ramo “miguelista” della Familia Reale (D. Miguel II), questi risultano essere irrilevanti per gli effetti della designazione del successore di D. Manuel II.

Le norme legali che al 5 ottobre 1910 regolavano la successione ereditaria del Capo dello Stato in Portogallo erano nella Carta Costituzionale.

2. LE NORME DELLA CARTA COSTITUZIONALE E LE LORO FONTI

Gli articoli che per gli effetti hanno importanza ad essere osservati sono i seguenti:

“Art. 5° - Continua la dinastia regnante della serenissima casa di Bragança nella persona della Signora Principessa Dona Maria da Gloria, per l’abdicazione e cessione del suo Augusto Padre il Signor Dom Pedro I, Imperatore del Brasile, legittimo erede e successore del Signor D. João VI.”

“Art. 86° - La Signora D. Maria II, per grazia di Dio, e formale abdicazione e cessione del Signor D. Pedro I, regnerà sempre in Portogallo.”

“Art. 87° - La sua discendenza legittima succederà al trono, secondo l’ordine regolare di primogenitura e rappresentazione, preferendo sempre la linea anteriore a quelle posteriori; nella stessa linea il grado più prossimo al mezzo remoto; nello stesso grado il sesso maschile al femminile; nello stesso sesso la persona più anziana a quella più giovane.”

“Art. 88° - Estinte le linee dei discendenti legittimi della Signora D. Maria II, la corona passerà al collaterale.”

“Art. 89° - Nessun straniero potrà succedere alla corona del regno di Portogallo.”

“Art. 90° - Il matrimonio della Principessa ereditaria presuntiva alla corona sarà effettuato con il beneplacito del Re, e mai con uno straniero; non esistendo il Re al tempo in cui s’è trattata questa unione, non potrà effettuarsi senza l’approvazione delle Corti Generali. Suo marito non prenderà parte del governo, e solamente si chiamerà Re dopo che avrà avuto dalla Regina figlio o figlia.”


La Carta Costituzionale seguiva da vicino, in questo particolare, le norme stabilite nella Costituzione del 1822.

A queste s’ispirano di base le leggi fondamentali portoghesi vigenti durante l’antico regime, le quali, per ciò, sono importanti per completare lacune e determinare sentimenti quando si procede all’interpretazione dei precitati precetti della Carta.

Queste leggi fondamentali consistevano nella Risoluzione fatta nelle Cortes dai Tre Stati, durante l’acclamazione di D. João IV, firmata il 5 marzo 1641, e nella Lettera Patente di D. João IV nella quale venivano incorporati i Capitoli Generali dei Tre Stati e la Risposta a questi nelle Cortes de Lisboa del 28 gennaio 1641. A questi documenti seguirono principii costanti dell’atto apocrifo delle false Cortes de Lamego durante il regno di D. Afonso Henriques, al quale tuttavia a decorrere dalla sua pubblicazione del 1632, passò per essere inteso nella coscienza generale dei portoghesi, come consolidato alla legge fondamentale.

3. MECCANISMO DI SUCCESSIONE

Nel regime di successione regia che decorre dalla Carta Costituzionale, come consta dagli articoli 5° ed 88°, nulla impedisce che la successione cada automaticamente sui discendenti dei fratelli di Dom Pedro IV. Non si esige, come anticamente era stabilito, l’approvazione delle Cortes per il passaggio del trono ad un collaterale, allorquando il Re non avesse discendenti.



In alto, corona e scettro del regno di Portogallo. Sopra, matrimonio dei duchi di Braganza (13 maggio 1995)

Gli articoli dall'86° al 90° della Carta istituirono varie regole per la successione: definizione dell'autore della successione, relazione di parentela, requisiti della legittimità della parentela e della nazionalità, e condizione di autorizzazione regia per il matrimonio di una principessa.

Era espressamente dichiarata D. Maria II come Regina.

Quanto poi ai futuri re, che l'avrebbero succeduta, si regolò con chiarezza tale successione.

L'Art. 89° consacrò il requisito che il successore alla Corona sia portoghese.

L'Art. 87° formalizzò una serie di criteri di verifica della parentela con quella Regina e, dopo, con i suoi successori, capaci di generare la successione al trono.

Per primo definì il requisito che la parentela da considerarsi sia "legittima", questo è basato sulle filiazioni avute dal matrimonio. La parentela illegittima non genera alcun diritto alla successione regia.

Chiarificò anche che deve seguirsi un "ordine regolare di primogenitura".

Eguale risulta da quel precetto che si debba tener in considerazione la figura giuridica della "rappresentanza successoria" molto generalizzata nei diritti di successione europea.



Sopra, la Famiglia Reale di Portogallo. In basso, Dom Manuel II (1891-1932)



Quindi si deve prender buona nota che "la linea precedente si preferisca alle successive".

La linea è "una serie di generazioni fra determinate persone".

Sarà *precedente, anteriore* perché, fra i figli del progenitore comune alle due linee, il figlio che originò questa linea anteriore (precedente) è preferito a quello che ha generato la linea successiva.

Il seguente criterio nelle riferite norme di successione è che, nella stessa linea, il grado di parentela più vicino sia preferito a quello più lontano.

Si segue il criterio del sesso: nello stesso grado la persona di sesso maschile più anziana è preferita a quella di sesso femminile.

E finalmente, l'ultimo criterio: nello stesso sesso la persona più anziana è preferita a quella più giovane.

Queste regole, secondo la Carta non erano applicabili appena alla successione dei discendenti di D. Maria II. Valevano egualmente per i discendenti dei collaterali. L'Art. 88° consacra la successione per la linea collaterale di D. Maria II, quando termina di avere suoi legittimi discendenti. Ed è evidente che, non avendo definite proprie regole per questa successione collaterale, le saranno applicabili quelle stabilite per la successione in linea retta.

4. APPLICAZIONE DI QUESTE NORME ALLA SUCCESSIONE DI D. MANUEL II

Tenendo presente le regole appena enunziate, occorrerà applicarle alla situazione di fatto ora definita.

Alla data nella quale, senza discendenza, defunse l'ultimo Re di Portogallo, Dom Manuel II -2 di luglio 1932 - non esistevano discendenti legittimi e portoghesi, né di D. Maria II, sua bisnonna, né dei di lei fratelli.

Si ebbero, tuttavia, dei fratelli del padre di quella Regina (D. Pedro IV), conosciuti, discendenti di D. Miguel I e di D. Ana de Jesus Maria.

Questi discendenti diedero poi origine a due linee di parentela con D. Maria II.

Adesso di queste due linee si preferiva, per gli effetti della successione al trono, secondo le norme della Carta Costituzionale, per essere la *linea precedente*, quella originata da D. Manuel I, visto che questi era di sesso maschile (e, del resto, più anziano di D. Ana de Jesus Maria).

5. L'IRRILEVANZA DELLA CHIAMATA "LEGGE DELL'ESILIO"

Contestano in fatto, ora, alcuni discendenti della riferita infanta D. Ana de Jesus Maria, con appiglio di un argomento che non ha alcuna consistenza.

Secondo queste voci isolate, nessun discendente di D. Miguel potrebbe succedere al trono di Portogallo per causa della c.d. “legge sull’esilio”. Questa è stata una legge ordinaria, senza forza costituzionale emessa sotto forma di Carta de Lei² del 19 dicembre 1834.

Per il suo Art. 1° “... *l'ex Infante D. Miguel, ed i suoi discendenti sono esclusi per sempre dal diritto di successione alla Corona dei Regni di Portogallo, Algarve e suoi Dominii ...*”.

Ed all’Art. 2° precettava: “... *lo stesso ex Infante D. Miguel, e suoi discendenti sono banditi dal territorio Portoghese, ed in nessun modo potranno rientrare, né godere di qualsiasi diritto civile, o politico...*”.

Accade, tuttavia, che la riferita legge non ha natura costituzionale e pertanto non può prevaricare su quanto regolato diversamente dalla legge fondamentale.

D’altro canto, la Carta Costituzionale del 1826 fu oggetto, dopo il 1834, di un riposizionamento e di varie alterazioni, da conoscersi, come un Atto Addizionale del 5 luglio 1852 e revisioni del 15 maggio 1884, del 24 luglio 1885, del 3 aprile 1896 e del 1° di agosto del 1899.

In nessuna di queste si alteravano i sopra richiamati Articoli 87° ed 88°, al di là del fatto di aver modificato alcuni precetti dello stesso Titolo V al quale afferiscono i due richiamati articoli.

In nulla s’alterò la chiarezza e l’universalità delle regole costanti degli Artt. 87° ed 88°, secondo le quali, per estinzione delle linee dei discendenti legittimi di D. Maria II, succederà un collaterale, preferendo sempre la linea precedente a quella successiva. E che non avendo D. Pedro IV portoghese legittimi discendenti, passerebbe la corona alla linea successiva, che era composta da legittimi portoghese discendenti di D. Miguel (il figlio maschio immediato di D. João VI). Nessuna restrizione a questa regola è stata statuita nella Carta Costituzionale nemmeno nelle sue varie revisioni.

Di più. Gli Artt. Dall’86° al 90° della Carta Costituzionale rappresentano una regolazione sistematica della successione regia. È questa, del resto, l’epigrafe di questo capitolo - Della successione regia -.

Li risiede la totalità del sistema di successione alla corona, così come fu definita a partire dalla vigenza della Carta Costituzionale fino all’avvento della Repubblica. Si tratta di una regolamentazione *di sistema*, che esclusivamente regge la materia.



In alto, le LL.AA.R. il Duca e la Duchessa di Braganza. In basso, S.A.R. Dom Alfonso, Principe di Beira, Duca di Barcelos

Così, in quello che afferisce alle norme della successione regia, la sopra richiamata Carta da Lei del 19 dicembre 1834 fu revocata *di sistema* dalla Carta Costituzionale quando questa fu riposta o rivista. Non possono sovrapporsi e nemmeno avversare, nella misura in cui regolano la successione regia, i precetti che reggevano tale materia fino al 5 ottobre 1910.

6. CONCLUSIONE

Per tanto, il comando della Casa Reale di Portogallo³, per la morte di Manuel II, afferisce dal 1932 al rappresentante della linea di D. Miguel I - D. Duarte Nuno.

D. Duarte Nuno avrà due fratelli maschi, più anziani dei quali uno rinunciario per sé ed i suoi discendenti alla successione nella riferita rappresentanza della Casa nel 1920 e l’altro morirà celibe, nel 1919.

Mancato a sua volta D. Duarte Nuno nel 1976, si trasmise questa rappresentanza (in qualità di Capo di Casa - ndt), al suo figlio primogenito, il Signor D. Duarte Pio João.

Si fa notare, finalmente, senza pregiudizio di quanto sopra affermato, che D. Duarte Pio João per via di sua madre, D. Maria Francisca de Orléans e Bragança, discenda anche da Dom Pedro IV, per via del fratello più anziano di D. Maria II (l’Imperatore D. Pedro II del Brasile); e che, dai discendenti di quest’ultimo, la stessa Signora fu la prima ad ottenere la nazionalità portoghese, ottenuta per matrimonio, il 13 ottobre 1942, con D. Duarte Nuno.

Luglio 2017.

Augusto Ferreira do Amaral

² Carta de Lei: equivalente all’inglese “Legal Charter” od all’equivalente “Letter of Law” o documento legale emesso da un Ente od Autorità per regolare quel determinato aspetto o figura giuridica.

³ Ovvero l’essere Capo di Casa e di Arme.